

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

ROTTAMAZIONE CARTELLE – CONFERMATA LA PROROGA AL 21 APRILE

Nel consiglio dei ministri del 24 marzo è stato approvato il Decreto Legge di **proroga di termine relativo alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione**. Nel comunicato stampa del CDM si precisa che "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, **ha approvato un decreto legge che proroga i termini relativi alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016**, contenuto nell'articolo 6 del decreto legge n. 193/2016. In particolare, si proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione prevista, allo scopo di favorire ulteriormente l'adesione dei cittadini interessati all'istituto definitorio."

Per il testo del decreto terremoto, dove è contenuto l'emendamento che prevede il differimento dal 31 maggio al 15 giugno 2017 della data entro cui Equitalia dovrà comunicare l'ammontare complessivo della somma dovuta, le scadenze e gli importi delle varie rate.

Com'è noto, il Decreto Legge 193/2016 con le misure fiscali urgenti collegato alla Legge di stabilità 2017 ha previsto la possibilità per qualsiasi contribuente (sia persona fisica, che società) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli "affidati" agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il **1/01/2000 ed il 31/12/2016** (compresi gli avvisi di accertamento esecutivi). Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

Per il contribuente è possibile pagare l'importo determinato dilazionandolo in 5 rate sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:

- il 70% dell'importo complessivamente dovuto deve essere versato nel 2017,
- il restante 30% deve essere versato nell'anno 2018.

Con la pubblicazione del Modello di adesione DA1 da parte di Equitalia è iniziato il conto alla rovescia per aderire alla nuova sanatoria delle cartelle esattoriali, se il DL con la proroga non viene approvato i contribuenti avranno infatti solo una settimana di tempo (fino al 31 marzo 2017) per aderire alla definizione agevolata di tutti o parte dei loro carichi a ruolo utilizzando il modello.

ROTTAMAZIONE CARTELLE – CHIARIMENTI EQUITALIA

La rottamazione delle cartelle esattoriali continua a essere fonte di chiarimenti da parte di Equitalia. In particolare, con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma Equitalia il 2 marzo 2017 ha effettuato un convegno dal titolo "**ROTTAMAZIONE DEI RUOLI**" in cui l'Ente di Riscossione ha fornito risposte a 24 quesiti.

Tutte le domande e le risposte sono riportate nell'allegato all'articolo.

Tra i principali chiarimenti, c'è la risposta al quesito di un professionista, con in corso delle cartelle rateizzate con alcune rate non pagate e per le quali vorrebbe presentare richiesta di rottamazione pagando le rate in scadenza da ottobre a dicembre. Equitalia ha chiarito che in base alla formulazione del comma 8 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016, la facoltà di definizione agevolata **può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente** in base ai provvedimenti di dilazione già emessi dall'AdR e a condizione che, rispetto ai soli piani rateali già in essere al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza tra ottobre e dicembre 2016 e il debitore sia, quindi, in regola con i pagamenti a tutto il 31/12/2016.

Interessante anche la risposta affermativa alla richiesta se in presenza di cartelle di pagamento notificate al de cuius per le quali gli **eredi** hanno ottenuto lo sgravio delle sanzioni perché intrasmissibili agli eredi, è possibile accedere alla definizione agevolata al fine di ottenere lo sgravio degli interessi di mora.

Per quanto riguarda le **multe stradali**, con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al Codice della strada, aderendo alla definizione agevolata **non sono da corrispondere, per ciascuna partita, le somme dovute a titolo di interessi**, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689, restando, invece, integralmente dovuta la sanzione.

Infine, è stato chiesto come comportarsi nel caso di procedura di **pignoramento presso terzi** avviata nei confronti del debitore a cui Equitalia abbia inviato solo una comunicazione di sospensione che a rigore prevede solo di non pagare le somme trattenute ad Equitalia ma dispone di continuare a trattenere le somme dovute al debitore sino a nuova comunicazione. Nel rispondere Equitalia ha chiarito che solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l'Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale. Relativamente alle azioni esecutive che non siano in fase avanzata, l'agente della riscossione comunica al terzo la "non prosecuzione" delle azioni esecutive già avviate, a fronte dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

ROTTAMAZIONE CARTELLE –ULTERIORI CHIARIMENTI DI EQUITALIA

Perdita beneficio rateazione precedente, rottamazione di carichi con rateazione in corso, pignoramento presso terzi e rottamazione carichi coobbligati. Sono questi i chiarimenti pubblicati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma che ha stretto con Equitalia una collaborazione sul tema della rottamazione delle cartelle esattoriali. I chiarimenti pubblicati, rappresentano la terza parte dei chiarimenti offerti dall'agente della riscossione.

Di seguito il testo integrale delle domande e delle risposte fornite:

Quesito n. 1 (Perdita beneficio precedente rateazione)

Il contribuente che ha richiesto l'adesione alla rottamazione decide di non aderire e non pagare la prima rata di luglio 2017, può riprendere la precedente rateazione concessa in precedenza anche se ha smesso di pagare le rate a dicembre 2016 come disposto da decreto?

Risposta: In caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce alcun effetto. Relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione: potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016).

Quesito n. 2 (Rottamazione dei carichi con rateazione in corso)

Come noto il procedimento amministrativo introdotto dalla legge prevede che Equitalia comunichi ai contribuenti che hanno presentato istanza di definizione agevolata l'accoglimento (o il rigetto) della stessa entro il 31 maggio 2017. A tal proposito può accadere che per alcune rateazioni in corso il contribuente possa essere (inconsapevolmente) decaduto, successivamente al 24.10.2016 e prima della presentazione dell'istanza, senza che ne abbia formale comunicazione da parte di Equitalia. Tale situazione comporta il rigetto della stessa con la conseguente definitiva impossibilità di adesione alla definizione agevolata (per quelle partite oggetto di rateazione decaduta). Si chiede quindi di sapere se, in tali casi, la procedura da seguire (necessariamente entro il 31.3.2017) possa essere la seguente:

- Invio ad Equitalia di un'espressa rinuncia all'istanza di definizione agevolata già inoltrata;
- Richiesta di riammissione alla rateazione con pagamento di tutte le rate scadute;
- Ripresentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Risposta: Rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193 del 2016 (24 ottobre 2016) a condizione che risultino pagate le rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016.

Il pagamento di tali rate può essere effettuato entro il 31 marzo 2017 versando in tal caso gli interessi di mora sulle rate versate in ritardo. Pertanto, nei casi sopra menzionati, il contribuente può essere riammesso al piano di dilazione, pagando le rate scadute del piano decaduto e successivamente, entro la data del 31 marzo 2017, presentare dichiarazione di adesione. Si precisa che non è prevista comunicazione nei casi di decadenza dal diritto alla rateazione.

Quesito n. 3 (La rottamazione dei carichi in caso di coobbligati solidali)

Esistono carichi pendenti riferibili a due distinte cartelle di pagamento emesse nei confronti dei coobbligati solidali a fronte del medesimo avviso di accertamento notificato, sia al cedente che al cessionario di un bene immobile, per maggiori imposte di registro, ipocatastali e relative sanzioni. Si chiede di sapere quali effetti produca, in capo al coobbligato che non abbia presentato l'istanza di definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L.193/2016, l'avvenuta presentazione dell'istanza, con relativa definizione del carico pendente, da parte dell'altro coobbligato. Trattandosi della medesima pretesa impositiva, pur in presenza di partite distinte, l'adempimento da parte di uno dei coobbligati solidali dovrebbe determinare la liberazione del debito a titolo di imposta e relative sanzioni (non più dovute), anche per l'altro coobbligato.

Ove così non fosse, dovendosi escludere che, a fronte dell'unica pretesa impositiva, per conseguire l'abbuono delle sanzioni ed interessi moratori si debba effettuare il pagamento dell'imposta risultante dal rispettivo carico da parte di ciascun coobbligato solidale con conseguenti effetti duplicativi, sarebbe ipotizzabile la presentazione di un'unica istanza che faccia riferimento alle due distinte cartelle notificate? In caso affermativo e nel caso si richiedesse un pagamento rateale delle somme dovute in seguito alla definizione il piano che verrà emesso potrà essere intestato ad entrambi i coobbligati?

Risposta: In caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione della attività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell'art. 6 del DL n. 193/2016 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati.

Quesito n. 4 (Pignoramento Presso Terzi)

Come chiarito da Equitalia, il divieto di avvio di nuove azioni esecutive e di prosecuzione di quelle in essere, di cui all'articolo 6 comma 5 del DL 193/2016, opera con riguardo alle procedure che, alla data di presentazione dell'istanza di definizione, non si trovino in uno stato avanzato. Si chiede di conoscere il momento dal quale le procedure di recupero debbano considerarsi in uno stato avanzato, con riguardo alle seguenti fattispecie: 1) Pignoramento presso la Pubblica Amministrazione (articolo 48-bis del DPR 602/1973) 2) Pignoramento delle quote stipendiali e di fitti e pigioni 3) Pignoramento del conto corrente bancario.

Si chiede inoltre di voler chiarire, con riguardo alle procedure che si trovino in uno stato avanzato e distintamente per ciascuna delle suddette fattispecie, le modalità di imputazione e di attribuzione delle somme versate dal terzo, con particolare riferimento alle sanzioni. Al riguardo, si chiede inoltre di specificare la modalità di imputazione sia nel caso in cui le somme pignorate siano eccedenti rispetto alle somme dovute a seguito dell'adesione, sia nel caso in cui le somme pignorate siano di importo inferiore rispetto alle somme dovute a seguito dell'adesione. Si chiede infine di specificare, nei casi in cui al momento di presentazione dell'istanza le azioni non si trovino in uno stato avanzato, ed operi quindi il divieto di prosecuzione di cui all'articolo 6 comma 5 del DL 193/2016, se e con quali modalità Equitalia comunica al terzo pignorato la sospensione dell'esecuzione.

Risposta: Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l'Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell'ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive (Ivi inclusi pertanto eventuali pignoramenti ex art. 72- bis ancora da notificare derivanti da procedure ex art. 28 ter o ex art. 48 bis.) e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell'iter procedurale. E cioè, che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Rientrano nelle azioni esecutive "in fase avanzata" anche: i pignoramenti ex art. 72-bis relativi a procedure ex art. 48-bis o 28-ter, già notificati alla data di presentazione della dichiarazione di adesione; pignoramenti ex art. 72 e 72-bis relativi a stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato. Per pignoramenti ex art. 72-bis "già notificati" sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore. Non rientrano invece tra le azioni esecutive per le quali, a fronte della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, sono inibite l'avvio o la prosecuzione, la proposizione di interventi in procedure immobiliari nel caso in cui l'immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravata da ipoteca iscritta dal medesimo Agente o le azioni di tipo conservativo; per entrambi tale azioni, la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non ne inibisce l'avvio e quelle in essere proseguono.

ROTTAMAZIONE CARTELLE – LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA

La rottamazione delle cartelle esattoriali è stata finalmente oggetto di chiarimenti nella circolare 2/e dell'Agenzia delle Entrate del 8.3.2017.

Com'è noto, i contribuenti **hanno tempo fino al 31 marzo per presentare agli Agenti della riscossione la dichiarazione** su quali debiti intendono attivare la procedura di definizione agevolata introdotta dal Dl n. 193/2016 che può essere presentata per tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016** e permette di evitare di pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l'aggio dovuto agli Agenti della riscossione.

In particolare, possono presentare la dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e pertanto è ancora possibile definire **i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di**

pagamento al debitore, ma della cui esistenza l'Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.

Interessante sottolineare, come, in base al DI n. 193/2016, il contribuente ha la facoltà di definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016. Non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. Per i carichi che contengono solo somme dovute a titolo di sanzioni è stato chiarito che possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie.

Infine il documento di prassi chiarisce che possono essere definiti anche i carichi in contenzioso, in questo caso il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1997 (codice del processo tributario).

Attenzione: se dopo aver avviato il procedimento, **il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo** le somme da versare, **la definizione perde di efficacia e la procedura non va a buon fine**. In questi casi, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza. Inoltre, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata, non è più possibile rateizzare il debito residuo.

Tutto questo mentre il vice ministro Casero, **ha risposto** che se l'emendamento al decreto legge terremoto sarà dichiarato ammissibile, il Governo esprimerà parere favorevole **sulla proroga del termine di adesione al 21 aprile 2017**.

ROTTAMAZIONE CARTELLE E PRECEDENTI RATEAZIONI

La rottamazione delle cartelle esattoriali è stata oggetto di chiarimenti con la circolare 2 dell'8 marzo 2017.

Con riferimento all'interazione tra la disciplina della **definizione agevolata** prevista dall'art. 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e **quella della dilazione** di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, si ritiene opportuno chiarire in maniera più puntuale se e in che termini, laddove al 24 ottobre 2016 - data di entrata in vigore della norma - era in essere un piano di dilazione ai sensi del menzionato art. 19, si conservi la possibilità di riprendere il versamento dilazionato in caso di mancato perfezionamento della definizione.

Al riguardo, è previsto che **sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma** purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Il medesimo articolo, dispone che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, **i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017**. A tale data:

1. **se il debitore avrà correttamente effettuato il pagamento della prima o unica rata**, si determinerà la **revoca automatica della dilazione precedentemente** accordata e ancora in essere, in base a quanto stabilito dalla lett. c) del predetto comma 8;
2. **se il debitore non avrà correttamente effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata**, si determinerà l'**inefficacia della definizione** e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione. Il debitore potrà, tuttavia, riprendere - sempre a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 in quanto non oggetto di revoca automatica.

Con riguardo, invece, alle ipotesi di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento** di una delle rate diverse dalla prima, ugualmente si determinerà l'**inefficacia della definizione** e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione.

In tal caso però il debitore non potrà **neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione** in quanto la stessa è stata automaticamente revocata in conseguenza del pagamento della prima rata.

MICRO IMPRESE E NOVITA' PER IL BILANCIO

Le micro-imprese sono una delle novità dei bilanci delle imprese con esercizio finanziario a partire dal 1° gennaio 2016. Ai sensi dell'articolo 2435-ter) del Codice Civile, viene considerata micro impresa la società che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non deve aver superato due dei seguenti limiti:

- **totale attivo** dello stato patrimoniale € 175.000,00,
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni € 350.000,00,
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio numero 5.

Le micro imprese applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata:

- sono **esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario**;
- possono **omettere la redazione della nota integrativa** quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dai n.ri 9 e 16, comma 1, dell'art. 2427 c.c., trattasi dell'informazione in merito
 - all'importo complessivo degli impegni e delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
 - dell'informazione sull'ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
- possono **omettere la redazione della relazione sulla gestione**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai n.ri 3) e 4), terzo comma, dell'art. 2428 c.c., trattasi del numero delle azioni proprie possedute che gli acquisti e vendite delle stesse nel corso dell'esercizio.

Per la prima disposizione sono applicabili tutti i restanti postulati ad eccezione della deroga di applicazione dei principi di redazione del bilancio e delle singole regole di valutazione, invece per la seconda non è applicabile il criterio di valutazione al fair value per gli strumenti finanziari derivati.

Per effetto del rinvio alle norme del bilancio abbreviato, **le micro imprese hanno la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato per i titoli, i crediti e i debiti**, e conseguentemente, i titoli possono essere iscritti al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

BONUS PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI NUOVI

Il bonus per l'acquisto degli strumenti musicali nuovi consiste in un contributo a favore degli studenti, previsto dalla Legge di bilancio 2017, sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore. Con il provvedimento pubblicato ieri 16 marzo 2017, l'Agenzia chiarisce chi può accedere al beneficio, come ottenere l'agevolazione e le modalità con cui i venditori, a loro volta, possono recuperare tramite credito d'imposta lo sconto riconosciuto agli acquirenti.

Il contributo spetta per gli **acquisti effettuati nel 2017** per un importo non superiore al **65%** del prezzo finale, per un **massimo di 2.500 euro**.

Il bonus è riservato agli studenti iscritti

- ai licei musicali,
- corsi preaccademici,
- corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il provvedimento, che contiene l'elenco degli istituti riconosciuti ai fini dell'agevolazione, specifica che per accedere al bonus è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o 2017-2018.

Il contributo è concesso per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente, o considerato "affine" o "complementare". Per accedere all'agevolazione **occorre richiedere all'istituto un certificato di iscrizione** che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all'atto dell'acquisto. Il contributo spetta una tantum per gli acquisti effettuati nel 2017, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro.

Agli studenti che hanno già beneficiato della agevolazione per l'acquisto di uno strumento musicale nel 2016, lo sconto spetta al netto del contributo già fruito.

Le comunicazioni devono essere effettuate a decorrere **dal 20 aprile 2017** utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario. Il sistema telematico rilascerà **apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta** nel limite delle risorse stanziato, in ragione della correttezza dei dati e tenendo conto dell'eventuale contributo già utilizzato dallo studente nel 2016.

A partire del secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline e indicando il codice tributo 6865.

SPESOMETRO ENTRO IL 10 O 20 APRILE

L'appuntamento con il fisco è fissato al **10 Aprile 2017 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile** mentre per tutti gli altri, al 20 aprile 2017.

Lo spesometro 2017, il cui modello è **denominato "polivalente"**, riepiloga l'**ammontare complessivo delle operazioni, soggette all'obbligo di fatturazione eseguite nei riguardi di ogni singolo cliente o ricevute da ciascun fornitore nel corso dell'anno 2016, indipendentemente dall'importo**.

Diverso il trattamento per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione ma certificate mediante scontrini o ricevute fiscali che vanno comunicate **solo se l'importo, comprensivo di IVA, supera euro 3.600**.

Si ricorda che in generale, lo spesometro annuale investe le ditte individuali, i professionisti, le società, enti pubblici e privati differenti dalle società che svolgono attività commerciali, soggetti non residenti che si sono identificati in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale, i soggetti in regime dell'art. 13, legge 388/2000 per i quali il triennio non è ancora terminato, i soggetti che hanno optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti di cui all'articolo 36-bis del

d.P.R. 633/1972; che devono inserire tutte le operazioni rese o ricevute incluse anche le operazioni esenti per le quali si applica l'esonerazione.

Delle semplificazioni sussistono per alcuni operatori quali, ad esempio,

- i forfettari che sono esonerati dalla comunicazione polivalente
- i medici e i soggetti obbligati a comunicare le operazioni al portale del sistema tessera sanitaria,
- la pubblica amministrazione, per i soggetti che già dal 1° gennaio 2015 si sono avvalsi della facoltà di trasmettere on line all'Agenzia delle entrate, con cadenza giornaliera, i dati degli acquisti e delle cessioni di beni e servizi.

Si ricorda che il modello polivalente accoglie altre tipologie di operazioni, quali quelle effettuate con operatori residenti in paesi black list e gli acquisti da San Marino.

Anche per il 2016 le **Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall'invio dello spesometro**. A chiarirlo il comunicato stampa del 24 marzo dell'Agenzia delle Entrate che ha precisato che è in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest'anno, l'obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per questi soggetti.

In particolare, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, **i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria**, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, **possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati**. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal DL 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.

Il DL 193/2016 ha eliminato l'obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall'anno di imposta 2016. **Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017** ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.

Anche quest'anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del Dpr n. 633/1972) **non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro**, al netto dell'Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'Iva

F 24 A ZERO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che compensano crediti e imposte e presentano in ritardo il modello F24 a saldo zero **possono mettersi in regola e beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso** (art. 13 del Dlgs n. 472/1997). Di seguito quanto previsto nella Risoluzione 36 di oggi:

Quando l'errore viene corretto entro 90 giorni: la sanzione prevista dalla legge per l'omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione, dal primo gennaio del 2016 è in generale di **100 euro**. **La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi**. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall'omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno:

- **5,56 euro** (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi

- **11,11 euro** (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall'omissione

Se l'errore viene corretto dopo 90 giorni: Se il contribuente regolarizza la posizione con il Fisco oltre i 90 giorni dalla scadenza, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti:

- **12,50 euro** (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall'omissione
- **14,29 euro** (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall'omissione
- **16,67 euro** (1/6 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall'omissione
- **20 euro** (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale

BILANCI – ENTRO IL 31 MARZO POSSIBILE IL RINVIO

Entro il 31 marzo 2017 gli amministratori devono scegliere se deliberare

- l'approvazione del progetto di bilancio
- il differimento del termine per l'approvazione.

Com'è noto infatti, il progetto di bilancio deve **essere approvato dall'assemblea dei soci 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** sociale ma può essere anche prevista la cd "**proroga occasionale**" cioè un termine maggiore in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso lo statuto societario, non deve necessariamente contenere un'elencazione analitica e specifica delle fattispecie che giustificano il differimento, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali circostanze, la cui sussistenza in concreto dovrà essere individuata caso per caso dagli amministratori. In particolare, secondo quanto indicato dal Cndcec nel comunicato del 16 gennaio 2017, **l'applicazione delle nuove disposizioni del Dlgs 139/2015, può rappresentare una delle cause di differimento per l'approvazione del bilancio 2016 da parte dell'assemblea dei soci.** Si ricorda che nel caso in cui non venga predisposta la relazione sulla gestione (quando cioè si redige il bilancio in forma abbreviata), l'indicazione richiesta nella relazione sulla gestione deve essere riportata nella nota integrativa.

Il termine diventa il 15 aprile, nel caso di società prive del collegio sindacale. Chi sceglie il differimento deve tenere presente i conseguenti oneri informativi, in sede di redazione della relazione sulla gestione e della nota integrativa, nonché i relativi riflessi fiscali, in sede di versamento delle imposte.

NUOVA SABATINI

Dal 1° marzo 2017 (termine fissato con Decreto del MISE del 16.02.2017) le imprese possono presentare domanda per usufruire del **contributo maggiorato del 30%**, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, **a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.**

Ricordiamo che la **Legge di Bilancio 2017**, oltre ad aver prorogato la misura fino al 31 dicembre 2018 e ad averla rifinanziata con 560 milioni di euro, ha introdotto una riserva, pari al 20% del nuovo stanziamento, **per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei**

rifiuti (c.d. Industria 4.0), questi ultimi investimenti usufruiscono di una maggiorazione del contributo pari al 30%, con **Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017** il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte dei già citati investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, precisando che tali istruzioni si applicano sia alle **domande presentate dal 1° marzo 2017**, sia a quelle presentate prima di tale data, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti.

Sempre a partire da oggi verrà messo a disposizione sul sito del MISE nella sezione dedicata alla Nuova Sabatini, **il nuovo modello**, all'interno del quale le imprese dovranno indicare la ripartizione tra **investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti**.

Riepilogando:

- a partire dal 1° marzo, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente il nuovo modulo di domanda (release 4.0) che sarà reso disponibile dalla medesima data nella sezione dedicata alla Nuova Sabatini; le domande presentate con il vecchio modulo dopo il 1° marzo saranno considerate irricevibili
- all'interno del nuovo modulo le imprese dovranno indicare la ripartizione tra investimenti c.d. ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. 4.0)
- i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. 4.0 sono individuati all'interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare. Con riferimento alla stessa domanda, gli investimenti dichiarati dalla Pmi come investimenti c.d. 4.0, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono essere ammessi come investimenti ordinari.

STAMPA REGISTRI IVA ENTRO IL 28 MAGGIO

Entro il **28 maggio 2017** deve essere effettuata la stampa e la conservazione sostitutiva dei registri IVA e l'archiviazione delle fatture elettroniche. Com'è noto, i soggetti economici nel rispetto di norme civili e fiscali, sono obbligati alla tenuta e alla conservazione di determinati libri e registri che, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione del relativo periodo d'imposta devono essere o stampati in formato cartaceo o conservati elettronicamente su supporti informatici.

Dal momento che la scadenza della dichiarazione IVA 2017, riferita al 2016, è stata il 28 febbraio 2017, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **scade il 28 maggio 2017** il termine per

- **la stampa dei registri IVA**
- **la conservazione elettronica delle fatture elettroniche.**

Date diverse invece per i libri contabili obbligatori, in quanto il decreto milleproroghe 2017 ha previsto la proroga della scadenza dell'invio delle dichiarazioni dei redditi di 15 giorni, con l'eccezione delle micro-imprese. Pertanto la stampa del libro giornale, dei mastrini, del libro dei beni ammortizzabili, degli inventari ecc **deve avvenire entro il 15 gennaio 2018**. Ai fini fiscali, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che:

- siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

- siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici attraverso una ricerca per cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, o altro dato stabilito dalla specifica disciplina.

Il processo di conservazione dei documenti informatici si intende perfezionato quando è apposta una data che sia "opponibile ai terzi", cioè in alcun modo contestabile, come la marca temporale. In generale, a livello normativo la stampa dei libri e dei registri tenuti con sistemi meccanografici è disciplinata agli articoli 2215, 2216, 2219 del Codice Civile. Tali documenti, devono essere stampati entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta.

NOVITA' LAVORO

ABROGAZIONE DEI VOUCHER

Alla luce delle perplessità sorte circa le modalità di utilizzo dei voucher per lavoro accessorio, la cui disciplina è stata abrogata a decorrere dal 17 marzo 2017 ad opera del DL n. 25/2017 il Ministero del Lavoro con un Comunicato stampa del 21 marzo 2017 pubblicato sul proprio sito internet, precisa che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sino al 31 dicembre 2017, "dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto", pertanto seguendo le disposizioni e le prassi sinora utilizzate.

L'INPS, a sua volta, con una news pubblicata sul proprio sito internet, informa che il servizio online per l'attivazione dei buoni lavoro è stato ripristinato, e precisa che sarà possibile utilizzare i buoni lavoro **acquistati entro il 17 marzo compreso**, ancorché la norma disponga l'abrogazione della fattispecie dalla medesima

BONUS BEBE'

L'INPS, con la **Circolare n. 61 del 16 marzo 2017**, interviene per fornire chiarimenti sui **requisiti** richiesti per poter beneficiare del **premio di euro 800 per la nascita e l'adozione di un minore** previsto dall'art. 1, comma 353 della Legge di Bilancio 2017.

In particolare, l'Istituto chiarisce che il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza.

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà marzo 2017

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*